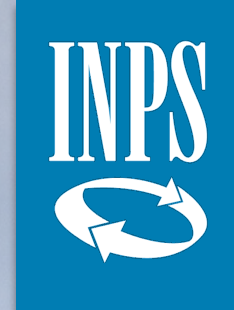


Inps  *per tutti*



Assegno temporaneo per i figli minori



INDICE

1 Premessa

2 A chi spetta

3 La misura

4 L'ISEE

5 Compatibilità con altre prestazioni

5 La domanda

1. Premessa

Inps  *per tutti*

L'attuale sistema di protezione sociale di sostegno della genitorialità e della natalità è caratterizzato dalla presenza di misure assistenziali eterogenee che si sono succedute nel tempo. Non costituendo un complesso integrato, tale situazione comporta la necessità per l'utenza di presentare più istanze di accesso ai benefici e di avviare più interlocuzioni con le istituzioni pubbliche coinvolte: Inps, Agenzia delle Entrate, Comuni,



Al fine di superare gli attuali limiti procedendo al riordino e alla sistematizzazione delle vigenti politiche di sostegno alle famiglie con figli, è stata varata lo scorso 1° aprile la **Legge n. 46**, recante "Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale".

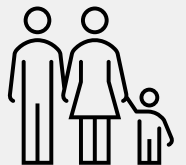
La delega prevede il graduale superamento o soppressione delle seguenti misure:

- Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori
- Assegno di natalità
- Premio alla nascita
- Fondo di sostegno alla natalità (fondo rotativo inteso a favorire l'accesso al credito delle famiglie con uno o più figli, nati o adottati a decorrere dal 2017, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari. Ha una dotazione di 13 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021);
- Detrazioni per fiscali
- Assegno per il nucleo familiare

E l'introduzione di un assegno unico a decorrere dal settimo mese di gravidanza, che può spettare - a determinate condizioni - anche ai figli maggiorenni.

Il termine per l'esercizio della delega in oggetto è di dodici mesi dall'entrata in vigore della legge.

In attesa dell'adozione dei decreti legislativi di attuazione della delega, in considerazione dell'urgenza di adottare delle misure tese alla valorizzazione delle politiche per la famiglia è stato adottato il **decreto legge n. 79** dell'8 giugno 2021 che introduce un Assegno temporaneo per i figli minori a decorrere dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021.



2. A chi spetta

Inps  *tutti*

The graphic consists of a large, stylized 'X' shape. The four quadrants of the 'X' are filled with a dense, colorful mosaic of small, abstract human figures or faces, creating a vibrant, multi-colored effect. The word "Inps" is written in a blue, handwritten-style script to the left of the 'X', and the word "tutti" is written in the same style to the right.

Assegno temporaneo: a chi spetta

L'assegno temporaneo è concesso dall'Inps, in presenza di figli minori di 18 anni a carico, ai nuclei familiari che "non abbiano diritto all'assegno al nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153". Sono pertanto escluse le seguenti categorie di utenti:

- lavoratori dipendenti
- lavoratori iscritti alla gestione separata
- lavoratori agricoli
- lavoratori domestici e domestici somministrati
- lavoratori di ditte cessate, fallite e inadempienti
- lavoratori in aspettativa sindacale
- lavoratori marittimi sbarcati,
- lavoratori titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione, quali i titolari di NASpI o disoccupazione agricola, titolari di trattamenti di integrazione salariale, lavoratori assistiti da assicurazione TBC, ed ai titolari di prestazioni pensionistiche da lavoro dipendente

Assegno temporaneo: a chi spetta

L'assegno temporaneo può quindi essere riconosciuto, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dal DL 79/2021, a:

- lavoratori autonomi
- disoccupati
- beneficiari degli assegni familiari di cui al DPR 30 maggio 797/1955 (coltivatori diretti, coloni, mezzadri e titolari di pensione da lavoro autonomo)
- nuclei che non abbiano uno o più requisiti per godere dell'ANF previsto dalla legge n. 153/1988 (es. in caso di reddito "misto" del nucleo, laddove non si raggiunge il requisito del 70% del reddito totale che deve essere costituito da lavoro dipendente).

Assegno temporaneo: a chi spetta

Il beneficio è riconosciuto **su base mensile** per ciascun figlio minore **a carico**,

ivi inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo, al genitore

richiedente che possiede congiuntamente i seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale (ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (art. 27 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251);



In base all'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917](#), e successive modificazioni, sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a 4.000 euro (per il computo di tali limiti si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili).

Assegno temporaneo: a chi spetta

2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;

Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile.

3) essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età;

Il richiedente l'assegno deve essere residente e convivente con il minore. Pertanto, il genitore e il minore devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso comune - art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 - al momento della domanda.

Assegno temporaneo: a chi spetta

4) essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;

Se lavoratore beneficiario di ANF non potrà accedere alla prestazione Assegno Temporaneo per incompatibilità tra le due misure.

5) essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo la tabella di cui all'articolo 2 del decreto-legge, inferiore al valore di 50.000 annui.

3. La misura

Inps  *per tutti*

Assegno temporaneo: la misura

L'ammontare dell'assegno è modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in misura decrescente all'aumentare del livello di ISEE - fino ad azzerarsi a 50.000 euro di ISEE - e tenendo conto del numero dei figli a carico (allegato 1 al DL 79/2021). La tabella allegata al decreto-legge individua quindi i livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore.

Sono previste maggiorazioni in caso di:

famiglie con 3 o più figli: in questo caso gli importi per figlio sono maggiorati del 30%*.

* Ai fini della maggiorazione si tiene conto del numero dei figli inseriti in domanda

figli con disabilità: in questo caso l'importo mensile per ciascun figlio disabile è maggiorato di 50 euro.

Assegno temporaneo: la misura

Nella tabella:

- si prevede una soglia di ISEE pari a 7000 euro, fino a concorrenza della quale gli importi spettano in misura piena, vale a dire pari ad euro 167,5 per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero ad euro 217,8 per figlio in caso di nuclei numerosi;
- si prevede una soglia massima pari a 50.000 euro di ISEE, oltre la quale la misura non spetta.

Individuazione delle soglie ISEE e determinazione dei corrispondenti importi mensili dell'assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori

LIVELLI DI ISEE				IMPORTI MENSILI PER CIASCUN FIGLIO MINORE	
				<i>Nuclei fino a due figli minori</i>	<i>Nuclei con almeno tre figli minori</i>
		fino			
		a	7.000,00	167,5	217,8
da	7.000,01	a	7.100,00	166,4	216,4
da	7.100,01	a	7.200,00	165,4	215,0
da	7.200,01	a	7.300,00	164,3	213,7
da	7.300,01	a	7.400,00	163,3	212,3
da	7.400,01	a	7.500,00	162,3	210,9
da	7.500,01	a	7.600,00	161,3	209,6
da	7.600,01	a	7.700,00	160,2	208,2
da	7.700,01	a	7.800,00	159,2	206,9
da	7.800,01	a	7.900,00	158,1	205,5
da	7.900,01	a	8.000,00	157,0	204,1
da	8.000,01	a	8.100,00	156,0	202,8
da	8.100,01	a	8.200,00	154,9	201,4
da	8.200,01	a	8.300,00	153,9	200,1
da	8.300,01	a	8.400,00	152,8	198,7
-	- - - - -	-	- - - - -	- - - -	- - - -

4. L'ISEE

Inps  *tutti*

Assegno temporaneo: l'ISEE

Si tiene conto dell'indicatore Isee minorenni, determinato ai sensi dell'articolo 7 del DPCM 159/2013, che sia in corso di validità al momento della presentazione della domanda (in caso di nuclei composti da genitori coniugati l'indicatore minorenni coincide con l'Isee ordinario).

La domanda sarà respinta:

- in assenza di ISEE
- con ISEE scaduto
- con ISEE in cui non figura il minore per il quale è presentata la domanda di assegno temporaneo

L'ISEE non deve essere allegato alla domanda. La verifica sulla presenza dell'indicatore viene effettuata dall'INPS in automatico subito dopo la presentazione della domanda.



In considerazione dei termini di presentazione della domanda, se non si è in possesso di ISEE al momento della trasmissione dell'istanza non si avrà la reiezione ma si avrà tempo fino al 30 settembre 2021 per richiedere l'ISEE e non perdere le eventuali rate arretrate (in caso di mancanza dell'ISEE il cittadino sarà avvisato con apposito SMS). L'assegno non sarà liquidato fino a quando non sarà disponibile un ISEE valido.

Assegno temporaneo: l'ISEE

L'eventuale sanatoria nei termini di validità dell'ISEE comporterà, in presenza degli altri requisiti di legge, il riconoscimento dell'assegno retroattivamente alla data della domanda.

In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione dell'assegno dovrà essere presentata una DSU aggiornata entro due mesi dalla data della variazione. Dal mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione ISEE aggiornata la prestazione decade d'ufficio, fermo restando la possibilità di presentare in qualunque momento una nuova domanda di assegno temporaneo, con decorrenza dalla data della nuova domanda.

4. Compatibilità con le altre misure

Inps  *tutti*

The graphic consists of a large, stylized 'X' shape. The left and right arms of the 'X' are filled with a dense, colorful pattern of small, abstract shapes, resembling a mosaic or a microscopic view of a material. The top and bottom arms are solid blue.

Assegno temporaneo: compatibilità con le altre misure

Sono compatibili con l'assegno temporaneo:

- 1) assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
- 2) assegno di natalità;
- 3) premio alla nascita;
- 4) fondo di sostegno alla natalità;
- 5) detrazioni fiscali;
- 6) assegni familiari.

L'assegno è incompatibile con l'assegno per il nucleo familiare. La procedura svolgerà controlli automatizzati sul relativo database sia nei confronti del genitore richiedente che dell'altro genitore.

L'assegno temporaneo è corrisposto **d'ufficio** ai nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza, congiuntamente e con le stesse modalità di pagamento, fino a concorrenza dell'importo dell'assegno spettante in ciascuna mensilità.



**I percettori di RDC non devono presentare domanda.
L'integrazione è effettuata in modalità automatica.**



4. La domanda

Inps  *per tutti*

Assegno temporaneo: la domanda

La domanda di assegno temporaneo è presentata, di norma dal genitore richiedente, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, in modalità telematica all'Inps attraverso i seguenti canali:

- portale web, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall'Istituto entro il 1° ottobre 2020, oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.



Assegno temporaneo: la domanda

In caso di accoglimento della domanda presentata con le modalità di cui sopra, l'assegno temporaneo decorre dal mese di presentazione della domanda stessa.



Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Pertanto non è necessario presentare la domanda nei primi giorni in cui il servizio sarà attivo e in cui potrebbe verificarsi un elevato afflusso di utenti.

Se il genitore avente diritto è minorenne o incapace di agire per altri motivi, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore incapace. In tal caso, i requisiti previsti dal decreto legge n. 79/2021 devono essere comunque posseduti dal genitore minorenne o incapace.

Assegno temporaneo: la domanda

Front-end della procedura di inserimento delle domande a disposizione del cittadino.

La procedura è semplificata e richiede un tempo relativamente breve per la compilazione.

L'utente deve essere in possesso dei codici fiscali dei componenti il nucleo e dei dati per il pagamento.



Assegno Temporaneo / Home /

CPR GCM



Clicca qui per presentare una nuova domanda di assegno temporaneo o per aggiungere un altro minore se hai già fatto domanda



Dal 1° luglio 2021 puoi presentare domanda di Assegno Temporaneo se rientri tra i beneficiari individuati dal D.L. 79/2021.



Per presentare domanda devi essere in possesso dei Codici Fiscali dei componenti del nucleo familiare e i dati per il pagamento.



Ti ricordiamo che per poter beneficiare dell'assegno temporaneo devi essere in possesso di un **ISEE in corso di validità**. In caso di nuclei composti da genitori coniugati l'indicatore minorenni coincide con l'Isce ordinario. Prima di presentare domanda accertati di avere un ISEE valido, altrimenti la domanda non potrà essere accolta. [Per saperne di più](#)



Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.



Informativa generale sull'Assegno Temporaneo



Consulta e gestisci le domande che hai presentato



Completa le domande presentate dall'altro genitore



Nuova domanda come tutore del genitore



Puoi fare domanda solo se nel nucleo familiare nessuno percepisce il reddito di cittadinanza o gli assegni al nucleo familiare (ANF).

Assegno temporaneo: la domanda

In caso di più figli minori occorrerà compilare una scheda anagrafica per ciascuno di loro, utilizzando la funzione «+Aggiungi minore».

Deve essere indicata l'eventuale disabilità ai fini della maggiorazione.

In presenza di separazione/divorzio con provvedimento di affidamento condiviso occorre indicare il codice fiscale dell'altro genitore ai fini del pagamento.

Scheda - minore - 1✖

+ Aggiungi Minore

Presento la domanda in qualità di (*):

☒ Genitore ☐ Genitore affidatario/a (affido preadottivo) ☐ Tutore del minore

Codice Fiscale Minore (*):

bllccc20a01h501y

Minore Disabile (*):

☐ Si ☒ No

Genitore separato e/o divorziato con minore in affidamento condiviso (*):

☐ Si ☒ No

i

Codice Fiscale altro genitore (se presente):

Codice Fiscale I

Se hai finito di compilare i dati puoi premere sul pulsante **avanti** per andare alla sezione Dati per il Pagamento, oppure puoi aggiungere altri minori

(*) Campo obbligatorio

Salva in Bozza

Avanti

Assegno temporaneo: la domanda

Il pagamento può avvenire su:

- accredito su conto corrente bancario o postale
- bonifico domiciliato presso lo sportello postale
- libretto postale
- conto corrente estero Area SEPA
- carta prepagata con IBAN

*Per le quote di assegno corrisposte d'ufficio ai percettori di RDC l'accredito avviene direttamente sulla Carta di pagamento RDC.

Assegno Temporaneo / Nuova Domanda / CPR GCM

1 Inserimento Minore 2 **Dati per il pagamento** 3 Dichiarazioni di responsabilità 4 Riepilogo 5 Invia domanda

Dati di pagamento

i In questa sezione vanno inseriti i dati per l'accredito degli importi dell'assegno eventualmente spettanti. E' possibile selezionare solo un'opzione tra quelle disponibili. Se si sceglie la modalità dell'accredito su IBAN si ricorda che il conto o la carta indicata siano intestati o cointestati al richiedente la prestazione.

Modalità di pagamento (*)

☐ Accredito su conto corrente bancario o postale ☐ Bonifico domiciliato presso lo sportello postale ☐ Libretto postale ☐ Conto corrente estero area SEPA

☐ Carta prepagata con IBAN

(*) Campo Obbligatorio

(**) Campo Obbligatorio per modalità di pagamento diverse da Bonifico Domiciliato

Indietro Salva in Bozza Avanti

Elianto Emanuela

A completamento della domanda la procedura richiede la sottoscrizione della dichiarazione di responsabilità in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla legge e dell'informativa sul trattamento dei dati personali.

Dichiarazioni di responsabilità

☒ Dichiaro che (*):

Il mio nucleo familiare

- Non percepisce il reddito di cittadinanza.
- Dichiaro che con riferimento al periodo di fruizione dell'assegno temporaneo non beneficio, né altre persone beneficiano dell'assegno per il nucleo familiare per i minori indicati nella presente domanda.
- È in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità.

Dichiaro di:

- Essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno biennale.
- Essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia.
- Essere residente e domiciliato con i minori a carico, sino al compimento del diciottesimo anno di età, in Italia per la durata del beneficio.
- Essere residente in Italia per almeno sei mesi, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Assegno temporaneo: la domanda

Una volta inserita la domanda è disponibile la funzione di consultazione che consente di modificare i dati del pagamento o di inserire allegati che possono essere richiesti dalle sedi nel caso in cui le verifiche automatizzate non abbiano esaurito l'istruttoria.

Ad esempio:

- in caso di minori disabili ante 2010, che di norma non sono disponibili negli archivi dell'invalidità civile;
- assenza di copia dei provvedimenti di affido/adozioni/presenza del tutore che non sono reperibili in altri archivi dell'Istituto.

Home / Prestazioni e Servizi / Autenticazione Ultimo accesso: 24/06/2021

Assegno Temporaneo / Consulta e gestisci le domande che hai presentato / CPR

Consulta e gestisci le domande che hai presentato

N° domanda	Presentata da:	Data presentazione	
415	CPRGCM55M06C100B	24/06/2021	 
Minore	Altro genitore	Stato domanda	Azioni richieste
BLLCCC20A01H501Y	PRVMMM90A01F205N	In istruttoria	Nessuna azione richiesta 

Codice Fiscale minore : bllccc20a01h501y

Presentata la domanda in qualità di: **Genitore**

Minore Disabile: **No**

Codice Fiscale altro genitore:
PRVMMM90A01F205N

Genitore separato e/o divorziato con minore in affido condiviso: **No**

Assegno corrisposto al 100% al richiedente

Assegno temporaneo: la domanda

In caso di separazione/divorzio con affidamento condiviso, è disponibile la funzione di completamento della domanda da parte dell'altro genitore.

Dopo aver eseguito l'accesso con le proprie credenziali potrà indicare uno strumento di pagamento a lei/lui intestato per ricevere il rispettivo 50% dell'assegno, fermo restando la possibilità di lasciare l'intero importo al genitore richiedente.

Se la domanda è stata presentata tramite un patronato, l'altro genitore che intende completare la domanda dovrà rivolgersi allo stesso intermediario.

INPS / Prestazioni e Servizi / Autenticazione

Ultimo accesso: 24/06/2021

Assegno Temporaneo / Consulta e gestisci le domande che hai presentato / CPR

Consulta e gestisci le domande che hai presentato

N° domanda	Presentata da:	Data presentazione	
415	CPRGCM55M06C100B	24/06/2021	 
Minore	Altro genitore	Stato domanda	Azioni richieste
BLLCCC20A01H501Y	PRVMMM90A01F205N	In istruttoria	Nessuna azione richiesta 

Codice Fiscale minore : bllccc20a01h501y

Presentata la domanda in qualità di: **Genitore**

Minore Disabile: **No**

Codice Fiscale altro genitore:
PRVMMM90A01F205N

Genitore separato e/o divorziato con minore in affidamento condiviso: **No**

Assegno corrisposto al 100% al richiedente